



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

13 AGO. 2018 N. 1850 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino

al 28 AGO. 2018

il 13 AGO. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 53 del 10/08/2018

OGGETTO: Riproposizione istanza di mediazione Nuova Concordia s.r.l. in liquidazione c/ Comune di Castellaneta + 1 –Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- a) Con nota prot. 12919 del 06/06/2018 veniva notificata al Comune istanza di mediazione da parte della Nuova Concordia S.r.l. con la quale veniva richiesta la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta da Equitalia sull'immobile di sua proprietà;
- b) Con Decreto del Sindaco n. 43 del 26/06/2018 veniva incaricato l'Avv. Maurizio Chimienti della difesa di questo Ente nella procedura di mediazione. Quest'ultima veniva chiusa senza l'ottenimento di un esito positivo.
- c) Con nota assunta al prot. 18338 del 09/08/2018 è stata notificata, a mezzo p.e.c., una nuova istanza di conciliazione e comunicazione di avvio del procedimento per conto di Nuova Concordia s.r.l. in liquidazione, con la quale detta società espone che:
La Nuova Concordia s.r.l. in liquidazione intende avviare azione giudiziaria nei confronti del comune di Castellaneta e di Serenissima Sgr Spa al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo di procedere alla cancellazione integrale della ipoteca legale iscritta da Equitalia in data 8.2.2016 sull'immobile di proprietà di Nuova Concordia sito in Palagianò alla S.S. Jonica n. 106 assunto con accordi di ristrutturazione del debito stipulati tra le parti ai sensi dell'art. 182 bis L.F. in data 10-29/08/2016 e 2/12/2016 registrati rispettivamente il 6/0/2016 al n. 26686 e il 5.12.2016 al n. 36079 e il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella cancellazione.
- d) Il Coordinatore dell'organismo di Mediazione e Conciliazione ha stabilito la data del 22/08/2018 per il primo incontro tra le parti.

CONSIDERATO che sembrano sussistere elementi tali da rendere necessario ed opportuno costituirsi nella procedura di mediazione per la tutela degli interessi di questo Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Maurizio Chimienti, del Foro di Bari, con studio in Bari alla Via Trento n. 14.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo),

DATO che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”* . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

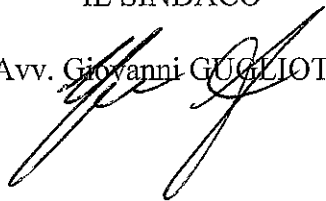
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di costituirsi nella procedura di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione dell'ordine degli Avvocati di Bari, promossa da Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione contro questo ente e Serenissima SRG SPA, notificata a questo ente in data 09/08/2018 ed assunta al protocollo Generale in pari data al n. 12919, con incontro fissato al 22/08/2018;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'Avv. Maurizio Chimienti, del Foro di Bari, con studio in Bari alla Via Trento n. 14.
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



Timbro

